



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 21/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2011, n. 1881

Stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl - Brindisi. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

L'impianto Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi, è soggetto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui al D.lgs. 152/06, Allegato alla Parte Seconda, Allegato XII "Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale", punto 4h "Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate: h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) > 100 Gg/anno";

In favore dell'impianto in questione è già stata rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con Decreto prot. n. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010, al termine di un iter istruttorio cui la Regione Puglia ha partecipato per mezzo del proprio rappresentante, e rispetto alla quale ha espresso, nel corso della Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2010, parere favorevole;

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Gestore ha formulato istanza di modifica della propria AIA, con nota trasmessa alla Commissione Nazionale IPPC con nota del MATTM.prot DVA-2011-0008759 del 11/04/2011. A seguito di ciò la Commissione IPPC ha redatto un documento tecnico che è stato trasmesso al MATTM ed ai soggetti territoriali interessati.

Tale documento è stato discusso nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13 luglio 2011 che si è espressa "favorevolmente in merito all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto Basell Poliolefine Italia Srl", come riportato nel Verbale della stessa.

Il Servizio Rischio Industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

Premesso che nell'impianto della Basell, vengono prodotti:

- omopolimeri che si ottengono polimerizzando il solo propilene;
- copolimeri random che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene nello stesso reattore in fase liquida;
- copolimeri high-impact che si ottengono dapprima polimerizzando il polipropilene, poi polimerizzando etilene e propilene.

Per la produzione di tali polimeri sono utilizzati due impianti:

- impianto P9T, denominato Multi Zone Circulating Reactor;
- impianto PP2, ove avviene la polimerizzazione ad alta resa del propilene in fase liquida.

La capacità produttiva dell'impianto è di 438.000 t/anno di polimeri, mentre la produzione massima, rilevata dai dati a disposizione allegati alla domanda di AIA, è stata di 353.500 t/anno nel 2005.

L'impianto dispone inoltre di due torce di emergenza:

- una torcia bassa, PK600, entrata in esercizio a gennaio 2008;
- una torcia alta, BT601, ordinariamente fuori servizio, ma che può entrare in funzione in caso di manutenzione alla precedente.

Di tali torce, nell'AIA attualmente in vigore, viene data solamente la descrizione.

Infatti, il comma 14 dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevedeva che "14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti: [.....] i) impianti di emergenza e di sicurezza [.....]".

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del succitato comma e, tenendo conto dei disposti del comma 14 dell'art. 271 dello stesso D.lgs. ("Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi"), si è resa necessaria una modifica dell'AIA già rilasciata, che è stata richiesta dallo stesso Gestore con propria istanza;

Le modifiche richieste dal Gestore, rispetto all'AIA già rilasciata con DVA-DEC-20100000807 da parte del MATTM, ed inserite nel documento redatto dalla Commissione Nazionale IPPC riguardano la definizione di prescrizioni volte alla autorizzazione e ad un più stringente monitoraggio delle torce e sono pertanto da considerarsi indicazioni migliorative nella gestione ambientale dell'impianto oltre che in linea con le modifiche occorse alla legislazione nazionale.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -IPPC;

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere economico a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e K) della L.R. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

Di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche all'AIA, discusse in sede di CdS del 13 luglio 2011, in favore dello stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi.

Di comunicare a cura del Servizio proponente, con immediatezza all'Autorità competente, il presente parere.

Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
